

DGR 2038 dd. 31.8.2006

VISTA la legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, recante "Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle Strade del vino", ed in particolare il CAPO IV ,modificata dalla legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 articolo 20 comma 9;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 21/2000 che prevede l'adozione di apposito regolamento attuativo delle "Strade del vino" ed indica la tipologia degli interventi da disciplinare, tra cui quella relativa alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale stessa;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0239/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione del Capo IV della legge regionale 21/2000 "Realizzazione delle Strade del vino", tranne quello relativo alla fissazione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di contributo;

RITENUTO pertanto di adottare con il presente atto il regolamento concernente i predetti termini e modalità;

CONSIDERATO che i contributi concedibili ai soggetti previsti dall'articolo 21 della legge regionale 21/2000 sono in parte riconducibili agli aiuti di Stato e che pertanto, come previsto dagli orientamenti comunitari nel settore agricolo, (2000/C28/02) del 1 febbraio 2000, si rende necessario notificare il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato della Comunità Europea;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 di istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia ed in particolare l'articolo 9 comma 1 lettera d), che trasferisce agli stessi le competenze relative agli interventi per le "Strade del vino";

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 ed in particolare l'articolo 2 comma 27, che dispone che i Comprensori montani assumano la denominazione di "Comunità montane";

ATTESO che a termini dell'articolo 9 comma 1 lettera d), della legge regionale 33/2002, le competenze in materia di interventi finanziari a favore delle "Strade del vino", sono poste in capo alle Comunità montane e che pertanto, per la parte non ricompresa in tali ambiti territoriali, le competenze restando in capo alla Amministrazione regionale sono affidate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

CONSIDERATO che una "Strada del vino" può ricadere nell'ambito di più Comunità montane come pure può interessare contemporaneamente sia aree di pianura che montane, al fine di non vanificare gli

obiettivi indicati dalla legge regionale si ritiene opportuno che nella concessione dei contributi a favore dei Comitati di gestione, ciascun Ente chiamato a concedere gli aiuti si coordini con gli altri soggetti per consentire la realizzazione unitaria delle azioni previste;

RITENUTO al fine di incentivare la realizzazione di iniziative organiche e pluri-direzionali di fissare in 10.000 euro il limite minimo di spesa ammissibile a contributo sia per le istanze presentate dai Comitati di gestione sia per quelle presentate dagli Enti locali e di riservare priorità nella concessione dei contributi ai predetti Comitati in quanto principali attori del sistema “Strade del vino”;

RITENUTO altresì di prevedere nella concessione dei contributi ai Comitati di gestione, di individuare ulteriori criteri di priorità che tengano conto della tipologia dei programmi di attività, del numero di aziende vitivinicole e di cantine di trasformazione nonché di aziende agrituristiche coinvolte, mentre, per quanto concerne i contributi agli Enti locali di riservare priorità alle istanze i cui programmi vedano coinvolti il maggior numero di Enti locali aderenti, ed in subordine quelli che annoverano nel loro territorio il maggior numero di aziende vitivinicole aderenti alla “Strada del vino”;

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti locali, da ultimo modificato con D.P.Reg. 23 maggio 2006 n. 0159/Pres.;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali forestali e montagna,

la Giunta regionale, all’unanimità,

D E L I B E R A

1. Di approvare in via preliminare il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 21 della legge regionale 21/2000 relativi alle Strade del vino”, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale.
2. Il regolamento di cui al punto 1 sarà notificato alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.
3. Con successiva deliberazione, ad avvenuta autorizzazione della Commissione Europea, si procederà all’approvazione in via definitiva

del Regolamento al quale sarà data esecuzione con Decreto del Presidente della Regione da pubblicare sul BUR.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2038 DEL 31 AGOSTO 2006

Regolamento recante termini e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 relativi alle "Strade del vino"

CAPO I

Finalità e criteri per la concessione dei contributi

Art.1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, disciplina la concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 "Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino".

Art.2

(Soggetti beneficiari)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi a favore dei Comitati di gestione riconosciuti dalla Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 0239/Pres./2002 "regolamento di attuazione del capo IV della legge regionale 21/2000 "Realizzazione delle strade del vino" e degli Enti locali.

Art. 3

(Interventi ammissibili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:
 - a) predisposizione di materiale informativo, divulgativo e illustrativo;
 - b) ideazione, realizzazione e posa in opera di cartellonistica;
 - c) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle "Strade del vino", finalizzati ad una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata.
2. Ai fini del comma 1, la spesa ammissibile a contributo non può essere inferiore a diecimila euro.
3. Ai fini della concessione dei contributi sono considerate eligibili le spese approvate dall'amministrazione titolare del relativo procedimento

concessorio e sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Art. 4

(Priorità)

1. Nella concessione dei contributi viene riservata, nell'ordine, priorità ai seguenti soggetti:
 - a) Comitati di gestione;
 - b) Comuni;
 - c) Province;
2. Nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera a), del comma 1 è attribuita, nell'ordine, priorità:
 - a) ai programmi di attività che prevedono il maggior numero di iniziative ricomprese nel comma 1 lettere a), b) e c), dell'art. 21, della legge regionale 21/2000;
 - b) agli interventi che coinvolgono il maggior numero di aziende vitivinicole, cantine di trasformazione ed aziende agrituristiche;
 - c) agli interventi che vedono coinvolte solamente aziende vitivinicole.
3. A parità di condizioni tra le tipologie di intervento di cui alle lettere del comma 2, è attribuita priorità alle iniziative presentate dai Comitati di gestione aventi il maggior numero di aziende vitivinicole aderenti alla "Strada del vino".
4. Nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), del comma 1 è attribuita priorità alle domande presentate congiuntamente dai Comuni aderenti alle "Strade del vino". In subordine, nel caso di istanze presentate da singoli comuni, è attribuita priorità a quelli che annoverano il maggior numero di aziende vitivinicole aderenti alla Strada del vino.
5. Nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera c), del comma 1 è attribuita priorità alle domande presentate congiuntamente dalle Province aderenti alle "Strade del vino". In subordine, nel caso di istanze presentate da singole province, è attribuita priorità a quelle che annoverano il maggior numero di aziende vitivinicole aderenti alla Strada del vino.

CAPO II

Contenuto e modalità di presentazione delle domande di contributo

Art. 5

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono inoltrate in originale e copia semplice alle Comunità montane competenti per territorio e, per il restante territorio regionale, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 6

(Contenuto delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate dal legale rappresentante e contengono:
 - a) descrizione sintetica dell'intervento ed importo complessivo di spesa prevista;
 - b) dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi o di aiuti per le medesime iniziative.

Art. 7

(Svolgimento delle funzioni da parte delle Comunità montane)

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento le Comunità montane utilizzano le risorse trasferite con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sulla base di specifica richiesta e a fronte di iniziative ammissibili a contributo da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali sono trasferite le risorse alle Comunità montane e fissato il termine per la rendicontazione.
3. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Comunità montane sono disciplinate con appositi regolamenti degli enti medesimi.

Art. 8

(Svolgimento delle funzioni da parte dell'Amministrazione regionale)

1. Il procedimento istruttorio si conclude entro il 30 giugno di ogni anno.
2. La concessione dei contributi da parte dell'Amministrazione regionale avviene con decreto del Direttore del Servizio competente che fissa altresì i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese.

Art. 9

(Concessione del contributo)

Il contributo è concesso nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Nel caso di insufficienza dello stanziamento di bilancio viene seguito l'ordine di priorità di cui all'articolo 4.

Art. 10

(Rendicontazione)

1. La rendicontazione del contributo avviene secondo le modalità di cui al Titolo II, Capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 11

(Documentazione)

1. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa sulla base del modello predisposto dalla Amministrazione regionale;
 - b) preventivo di spesa;
2. Qualora una "Strada del vino" ricada in ambiti territoriali di competenza di più soggetti beneficiari, quello nel cui territorio la "Strada del vino" ha maggiore percorrenza è tenuto a curare il coordinamento per consentire la congiunta e uniforme realizzazione degli interventi previsti nelle singole domande di contributo.

Art. 12

(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sono ammissibili all'istruttoria le domande di contributo pervenute precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, purchè successivamente alla presentazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna dell'atto di costituzione del Comitato di gestione come previsto dall'articolo 7, comma 3, del D.P.Reg. 0239/Pres./2002.

Art.13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.